

STUDIO LEGALE BORGESSE
Via Nunziante 18 Palmi (RC)
Via Sbarre Centrali n. 350 (RC)
Tel/Fax: 0966/24572
borgeseavvocati@libero.it

ON.LE CONSIGLIO DI STATO
DEL LAZIO
RICORSO IN APPELLO

Istanza di decreto di autorizzazione notifica per pubblici proclami

Nell'interesse del Sig. **Fazari Paolo** nato Polistena (RC) il 20.09.1996 e residente in San Giorgio Morgeto (RC) in C/da Calcare 3/1 CF: **FZRPLA96P20G791A**, **PIVA: 02957900802** in qualità di titolare della domanda di sostegno de quo rapp.to e difeso giusta procura di primo grado dall'avv. **Domenico Dario Borgese (BRGDNC71C12G288U)** Patrocinante dinanzi le Supreme Corti e l'avv. **Angela Calabrò (CLBNGL76D42C351E)** ed elett.te domiciliato presso lo studio Borgese sito in Reggio Calabria (RC) alla Via Sbarre Centrali n. 350 il quale chiede di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al seguente numero di tel.fax: 096624572 ovvero all'indirizzo di pec: **domenicod.borgese@coapalmi.legalmail.it** nonché **avvangelacalabro@pecstudio.it**

Appellante

C O N T R O

- la **REGIONE CALABRIA (PIVA 02205340793)** in persona del Presidente p.t. per la carica elett.te domt.to in Catanzaro, Cittadella regionale c/da Germaneto presso la sede legale dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Regionale con sede in Catanzaro, avv. Francesco Naimo, pec: **avvocaturaregionale@pec.regione.calabria.it;**

(Amministrazione resistente)

nonché dei soggetti controinteressati in atti

-Azienda Agricola La Collinetta Sas di Paone Marianna, con sede in Via Giuseppe Garibaldi 150, 88837, Petilia Policastro, Crotone, PIVA 03524660796, pec: **lacollinetta.sas@pec.it**, non costituita

(Controinteressato)

PER LA RIFORMA E/O L'ANNULLAMENTO

della sentenza n. 684/2020 pronunciata dal TAR della Calabria, Sezione Seconda nel ricorso n. 1684/2019 e pubblicata il 27.04.2020 non notificata, rientrante nella sospensione prevista dal DL 23/2020 e successivi,

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato l'11.10.2019 il Sig. Fazari Paolo impugnava il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari Settore 8 - PSR 2014-2020 COMPETITIVITA' - Mis 6 e Mis 4 (interventi 6.1.1.-4.1.2.-4.1.3.-4.1.4) assunto il 01.08.2019 con Prot. N. 730, inserito in data 02.08.2019 nel Registro dei **Decreti Dirigenziali della Regione Calabria** con n. **9554 del 02.08.2019** pubblicato sul B.U.R.C. n. 92 del 20.08.2019 con il quale si approvava la

graduatoria definitiva “ finale” delle domande di sostegno afferenti l’avviso pubblico-D.D.G. n. 7516 del 29.06.2016 – annualità 2016 – comprendente l’allegato “A” elenco delle domande ammesse e l’allegato “B” elenco delle domande non ammesse (non ricevibili/ammissibili) che costituiscono parte integrante e sostanziale del Decreto, per come trasmessi con nota 274512 del 25.07.2019 del Centro di Responsabilità, relative al PSR Calabria 2014-2020 Reg (UE) n. 1305/2013. DDG n. 7516/2016 Pacchetto Giovani Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese” e Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” (Interventi 6.1.1. – 4.1.2. – 4.1.3- 4.1.4) – annualità 2016 e per l’effetto si riteneva esclusa la domanda del ricorrente; degli allegati al Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari (ARA), Settore 8, PSR 2014/2020 Competitività, assunto il 02.08.2019 nel Registro dei Decreti Dirigenziali della Regione Calabria con n. 9554 e pubblicato sul BURC n 92 in data 20.08.2019, nonché le disposizioni attuative e relativi documenti a corredo, allegati all’atto per formarne parte integrante e sostanziale.

(Allegato n. 1 e 2 del ricorso di primo grado);

In particolare, in data **04.01.2017** il Sig. Fazari Paolo presentava domanda SIAN n. **54250121396** nel pieno rispetto formale e sostanziale del bando indicato entro i termini previsti e prorogati con allegata la documentazione progettuale (Allegato n.3 ricorso introduttivo);

In data **07.12.2017** la domanda avanzata dal ricorrente veniva inserita alla posizione n. **363 dell’allegato “B”** – Pacchetto Giovani- Domande escluse con la motivazione “*assenza di documentazione fotografica ex-ante ed elaborati grafici, relazione tecnica poco esaustiva*”. (Allegato n 4 ricorso introduttivo);

In data **03.02.2018** secondo quanto indicato nel Decreto Dirigente Generale Vicario assunto il **07.12.2017 prot. N. 845** – Registro dei decreti dei Dirigenti Regione Calabria n. **13907 del 07.12.2017-** il Sig. Fazari presentava **istanza di riesame a mezzo pec** evidenziando fra l’altro che l’esclusione era immotivata atteso che erano già allegati alla domanda “*foto ex ante ed elaborati nonché relazione tecnica*”. (Allegato n. 5 e n. 6 ricorso introduttivo).

In data **07.03.2018**, ad **integrazione** della **domanda di riesame** il ricorrente ha ulteriormente specificato a mezzo **pec**: “1) *nella domanda SIAN alla posizione 20170104_75294524_193_77058.pdf è presente la planimetria delle opere su stralcio di mappa catastale; 2) la relazione tecnica, considerata poco esaustiva si compone di 6 pagine, allegata in pdf alla domanda Sian alla posizione 20170104_75294524_192_77058.pdf comprende di una premessa incarico e sopralluogo, di una descrizione dell’azienda in fase iniziale dove fotografa la situazione di partenza con posizione geografica catastale, conduzione, le colture esistenti e superficie interessate per ogni coltura, le caratteristiche aziendali, giacitura, altimetria, fertilità del terreno; b) descrizione in situazione finale, opere comprendenti impianto arboreo che occupa una superficie xx il sesto d’impianto, il numero di piante, costo dell’opera con elencazione delle operazioni colturali di messa a dimora delle piante; c) altro capitolo di spesa consiste*

nell'acquisto delle macchine e attrezzature agricole dove oltre ai preventivi presentati, nella relazione incriminata vi è l'elencazione degli acquisti che servono alla conduzione dell'azienda agricola" (Allegato n. 7 ricorso introduttivo);

Tale istanza rimaneva priva di qualsivoglia riscontro.

Il Fazari proponeva ricorso al Tar in ragione dell'interesse ad ottenere l'aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori nonché per effettuare gli investimenti di miglioramento aziendale.

Il Fazari Paolo aveva presentato la domanda finalizzata alla coltura del castagno, per come indicato nella relazione tecnica a firma del Dr Ligato Antonino.

Suo malgrado è stato inserito nella graduatoria del dicembre 2017 fra gli esclusi.

Nonostante abbia tempestivamente presentato domanda di riesame senza alcun riscontro ed, nell'agosto 2019, si è trovato inserito nell'Allegato "B" esclusi pag. 21 posizione n. 323 (stabilita secondo un ordine alfabetico).

Accanto alla posizione del Fazari Paolo, a differenza degli altri esclusi si legge alla voce ISTRUTTORIA "Art. 5 disposizioni attuative **DDG 8528 del 31.07.2018** (Allegato n. 8 ricorso introduttivo) e la voce ESITO RIESAME è rimasta in bianco.

Il ricorrente è stato così assertivamente escluso, stante la mancanza di qualsiasi attestazione relativa all'esito del riesame.

La violazione delle regole di partecipazione alla domanda risulta tanto più rilevante atteso che il candidato che ha regolarmente presentato la domanda con i requisiti richiesti si è visto escludere senza motivo né motivazione.

Non dimentichiamo che al fine di consentire un completo e puntuale esame della domanda ha finanche presentato, per come previsto, istanza di riesame di cui **non ha conosciuto l'esito se non in sede di giudizio.**

In tale ipotesi è stato pregiudicato l'interesse allo svolgimento di una procedura selettiva corretta e trasparente.

Il Fazari, il cui interesse è rappresentato dallo svolgimento di una procedura secondo quanto previsto dalla legge e dal Bando, se rispettata avrebbe avuto il riconoscimento del beneficio in ragione di un punteggio pari a 50, per come indicato nella domanda di ammissione.

Una selezione svolta con illegittime modalità è, infatti, **inidonea** alla selezione dei soggetti che acquistano il diritto all'aiuto per lo sviluppo sul territorio di nuove e giovani aziende e, soprattutto, non è legittimata a comprimere il diritto del Sig. Fazari a realizzare quella che era la finalità della procedura selettiva a cui aveva partecipato, ossia "ottenere il finanziamento per la piantagione di castagno".

L'azione promossa dal Fazari è finalizzata alla regolare ammissione del ricorrente e in via subordinata all'annullamento dell'intero concorso per le modalità con le quali si è provveduto allo svolgimento della prova essendo priva dei requisiti di legalità, correttezza e trasparenza avendo il candidato Sig. Fazari regolarmente presentato la domanda senza alcun esito.

Da ultimo il ricorrente, odierno appellante, chiedeva l'attribuzione del posto in graduatoria fra gli ammessi secondo il punteggio ottenuto.

Con memorie si costituiva la Regione Calabria, la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità del ricorso e, nel merito affermava che la relazione tecnica allegata alla domanda dal Fazari non avrebbe rispettato i requisiti previsti dal punto 14.3 delle disposizioni attuative che imponevano la produzione di "elaborati grafici dell'intervento (situazione ex ante e situazione ex post) planimetrie, piante, sezioni e prospetti, mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi di sistemazione proposti".

La Regione, solo in sede di giudizio, allegava "Verbale di Riesame del 06.03.2019 con sottoscrizione del 12.07.2019 in cui si legge "si conferma esito istruttorio".

Con ordinanza il Tar disponeva l'integrazione del contraddittorio da farsi per pubblici proclami e rinviava la causa al 17.03.2020, a cui veniva dato corso dai procuratori.

L'udienza del 17.03.2020 veniva rinviata al 31.03.2020.

L'udienza del 31.03.2020 veniva rinviata d'ufficio al 23.04.2020.

All'udienza del 23.04.2020 la causa veniva trattenuta per la decisione secondo le modalità previste in pandemia.

Il Collegio ritiene che il ricorso del sig Fazari non possa trovare accoglimento atteso che il ricorrente sarebbe stato escluso per "assenza di documentazione fotografica ex ante".

Il Collegio, in merito a tale circostanza, a pag 3 della sentenza impugnata, sostiene che *"al riguardo i ricorrenti si sono limitati ad affermare la completezza della domanda, alla quale risulterebbe allegata la documentazione fotografica ex ante, senza però dimostrarlo in giudizio."*

Ed ancora, nello specificare che la produzione fotografica non sarebbe stata allegata, il Tar afferma che sono precluse produzioni postume *"che nella specie assumerebbero la valenza di integrazioni non consentite, perché lesive della par condicio competitorum"*.

Il Collegio ritenendo veritiero quanto sostenuto dalla Regione nelle memorie di costituzione rigetta la domanda del Fazari compensando le spese di giudizio sul presupposto che mancherebbe uno dei presupposti per l'ammissione della domanda ossia "documentazione fotografica ex ante".

Avverso la sentenza il Sig. Fazari Paolo, come rappresentato e difeso, nel richiamare quanto eccepito nel ricorso di primo grado ai punti

1)VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. OMESSA E/O CARENTE ISTRUTTORIA.

2)VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI IMPARZIALITÀ.

3) ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DI LEGGE. DIFETTO E INCOMPLETEZZA ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

4) ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DI LEGGE. MANCATA RINUNCIA ALL'ASPETTATIVA DDG 8528 del 31.07.2018. MANCATA PRESENTAZIONE DOMANDA 2018

Senza rinunciare a quanto già eccepito, propone appello per i seguenti

MOTIVI

D) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 3 L 241/1990. VIOLAZIONE ART 97 COSTITUZIONE. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRORE DI DIRITTO.

Con la sentenza impugnata il Giudice di prime cure rigetta la domanda avanzata dal Fazari Paolo in quanto *“la principale causa di esclusione della domanda consiste nell'assenza di documentazione fotografica ex ante. A tal riguardo i ricorrenti si sono limitati ad affermare la completezza della domanda, alla quale risulterebbe allegata la documentazione fotografica ex ante, senza però dimostrarlo in giudizio. Sul punto, la Sezione ha già statuito che le foto ex ante dei luoghi interessati dall'erogazione del finanziamento sono da considerare “ documentazione necessaria per l'ammissione dell'intervento all'agevolazione economica in esame.....Opera, dunque la regola per la quale la mancata presentazione di documentazione prescritta dal bando, da allegarsi alla domanda di partecipazione alla procedura mediante sistema telematico, preclude la possibilità di produzioni postume, che nella specie assumerebbero la valenza di integrazioni non consentite, perché lesive della par condicio competitorum”.*

Per chiarezza espositiva, di contro a quanto si legge in sentenza, in merito alla asserita *“mancata presentazione della documentazione che determinerebbe l'esclusione del Fazari”* non si può non “dimostrare” che il Giudice di prime cure è palesemente caduto in errore.

Questa difesa ha allegato e dato prova della regolarità e completezza della domanda fatta dal Fazari, conforme ai requisiti prescritti dal Bando, a mezzo di una copiosa e dettagliata produzione documentale.

Nello specifico in data **04.01.2017** il Sig. Fazari Paolo presentava domanda SIAN n. **54250121396** nel pieno rispetto formale e sostanziale del bando indicato entro i termini previsti e prorogati con allegata la documentazione progettuale (Allegato n.3 ricorso introduttivo).

In data **07.12.2017** la domanda avanzata dal ricorrente veniva inserita alla posizione n. **363 dell'allegato “B”** – Pacchetto Giovani- Domande escluse con la motivazione *“assenza di documentazione fotografica ex-ante ed elaborati grafici, relazione tecnica poco esaustiva”*. (Allegato n 4 ricorso introduttivo)

In data **03.02.2018** secondo quanto indicato nel Decreto Dirigente Generale Vicario assunto il **07.12.2017 prot. N. 845** – Registro dei decreti dei Dirigenti Regione Calabria n. **13907 del 07.12.2017-** il Sig. Fazari presentava **istanza di riesame a mezzo pec** evidenziando fra l'altro che l'esclusione era immotivata atteso che erano già allegati alla

domanda “*foto ex ante ed elaborati nonché relazione tecnica*”. (Allegato n. 5 e n. 6 ricorso introduttivo)

In data **07.03.2018**, ad **integrazione** della **domanda di riesame** il ricorrente ha ulteriormente specificato a mezzo **pec** : “1) *nella domanda SIAN alla posizione 20170104_75294524_193_77058.pdf è presente la planimetria delle opere su stralcio di mappa catastale; 2) la relazione tecnica, considerata poco esaustiva si compone di 6 pagine, allegata in pdf alla domanda Sian alla posizione 20170104_75294524_192_77058.pdf comprende di una premessa incarico e sopralluogo, di una descrizione dell’azienda in fase iniziale dove fotografa la situazione di partenza con posizione geografica catastale, conduzione, le colture esistenti e superficie interessate per ogni coltura, le caratteristiche aziendali, giacitura, altimetria, fertilità del terreno; b) descrizione in situazione finale, opere comprendenti impianto arboreo che occupa una superficie xx il sesto d’impianto, il numero di piante, costo dell’opera con elencazione delle operazioni colturali di messa a dimora delle piante; c) altro capitolo di spesa consiste nell’acquisto delle macchine e attrezzature agricole dove oltre ai preventivi presentati, nella relazione incriminata vi è l’elencazione degli acquisti che servono alla conduzione dell’azienda agricola” (Allegato n. 7 ricorso introduttivo).*

Allo stato dei fatti, di contro a quanto sostenuto in sentenza, è stato dimostrato il rispetto dei requisiti per l’ammissione alla domanda.

Non si comprende come tali foto non siano esaustive della descrizione dello stato dei luoghi ex ante.

Non si comprende come la perizia a firma di un tecnico abilitato non possa considerarsi esaustiva, solo perché è “di 6 pagine”.

Il numero delle pagine è direttamente proporzionale al valore del suo contenuto.

Tale affermazione sembra, quanto meno, pretestuosa.

Orbene, nella stessa sono stati rispettati i requisiti previsti dal bando: Relazione dello stato dei luoghi, con indicazione dei mq, del tipo di coltura, mappa catastale, situazione finale, tipologia di macchine necessarie.

Questa è una delle 6 foto allegate alla perizia e descrittive dello stato dei luoghi ex ante!



La valutazione dello stato dei luoghi è funzionale anche al tipo di attività che sullo stesso si vuole realizzare.

Un terreno di questo tipo è potenzialmente utilizzabile per qualsivoglia attività e coltura.

Il TAR della Calabria erroneamente afferma che questa difesa non avrebbe dimostrato “la completezza della domanda “presentata da Fazari. Orbene a pag. 16 e 17 del documento allegato n 3 del ricorso introduttivo indicato “domanda aiuto 54250121396” viene specificato l’elenco della documentazione allegata alla domanda nonché la firma del tecnico che ha presentato la domanda.

Nella stessa si legge:

DOCUMENTAZIONE AZIENDALE:

ESTRATTO CONTO PREVIDENZIALE 12

DOCUMENTAZIONE AZIENDALE:

COPIA CERTIFICAZIONI VOLONTARIE 13

DOCUMENTAZIONE INERENTE L'OPERA:

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA 14

DOCUMENTAZIONE INERENTE L'OPERA:

BUSINESS PLAN/PIANO AZIENDALE 15

DOCUMENTAZIONE INERENTE L'OPERA:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ANALITICO 16

DOCUMENTAZIONE INERENTE L'OPERA:

PLANIMETRIA AZIENDALE CON PRECISA UBICAZIONE DELL'INTERVENTO

17 DOCUMENTAZIONE INERENTE L'OPERA :

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 40 D.P.R. 207/2010 18

DOCUMENTAZIONE INERENTE L'OPERA

PER MACCHINARI O ATTREZZATURE O SERVIZI SPECIALISTICI INNOVATIVI
- DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA RICERCA DI MERCATO, ATTRAVERSO LISTINI PREZZI O I TRE PREVENTIVI 19

- 2) la domanda contiene gli allegati sopra elencati;

1) Il produttore si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
ATTESTAZIONI A CURA DELL'OPERATORE CHE HA EFFETTUATO IL RILASCIO DELLA DOMANDA: CAA UFFICIO (nome e data di stampa Rilascio della domanda 109 CAA COPAGRI - REGGIO DI CALABRIA - 102 04/01/2017 LIGATO ANTONINO GIUSEPPE LIGATO ANTONINO GIUSEPPE (IDENTIFICATIVO UNIVOCO DELLA FIRMA CON PIN STATICO: 7902) 04/01/2017 C”

Non vi sarebbe alcuna “integrazione successiva che violerebbe la par condicio competitorum”

La motivazione di rigetto è esclusivamente fondata, per come si legge in sentenza da “**assenza di documentazione fotografica ex ante**”.

Di contro questa difesa ha dimostrato la completezza della domanda fin dalla presentazione del 04.01.2017.

Questa difesa ha prodotto ogni documento atto a dimostrare la fondatezza della domanda avanzata da Fazari, con un elenco puntuale e preciso dei fatti e dei documenti che hanno visto il Fazari stesso vittima di quella tanto paventata “*par condicio competitorum*”.

Il Fazari che non solo ha rispettato i requisiti in domanda ma che ha, finanche, utilizzato gli strumenti previsti dal Bando per evidenziare la fondatezza del proprio operato.

Il Fazari a mezzo del proprio tecnico di fiducia “Ligato Antonino” ha posto in essere ogni attività necessaria nel rispetto della “*lex specialis*” prevista dal Bando.

Lo stesso tecnico Dr Ligato ha specificato in sede di riesame che fin dalla presentazione della domanda “*nella domanda SIAN alla posizione 20170104_75294524_193_77058.pdf è presente la planimetria delle opere su stralcio di mappa catastale; 2) la relazione tecnica, considerata poco esaustiva si compone di 6 pagine, allegata in pdf alla domanda Sian alla posizione 20170104_75294524_192_77058.pdf comprende di una premessa incarico e sopralluogo, di una descrizione dell’azienda in fase iniziale dove fotografa la situazione di partenza con posizione geografica catastale, conduzione, le colture esistenti e superficie interessate per ogni coltura, le caratteristiche aziendali, giacitura, altimetria, fertilità del terreno; b) descrizione in situazione finale, opere comprendenti impianto arboreo che occupa una superficie xx il sesto d’impianto, il numero di piante, costo dell’opera con elencazione delle operazioni colturali di messa a dimora delle piante; c) altro capitolo di spesa consiste*

nell'acquisto delle macchine e attrezzature agricole dove oltre ai preventivi presentati, nella relazione incriminata vi è l'elencazione degli acquisti che servono alla conduzione dell'azienda agricola" (Allegato n. 7 ricorso introduttivo).

Lex specialis che non è stata rispettata dalla Commissione esaminatrice e non dal Fazari.

La violazione della "par condicio competitorum" è stata violata ma in danno al Fazari.

In ragione di ciò la domanda del Fazari va accolta e la sentenza di primo grado riformata.

II) DIFETTO DI MOTIVAZIONE. TRAVISAMENTO DEI FATTI. ERRORE DI DIRITTO.

In aggiunta a quanto dedotto, questa difesa ulteriormente insiste nella richiesta di riforma della sentenza di primo grado anche altro autonomo motivo.

In motivazione di sentenza si legge "in tale prospettiva, depone l'art 2.3 della lex specialis, secondo cui "*in nessun caso sarà ammessa la facoltà di presentare e/o acquisire documentazione obbligatoria richiesta dal bando successivamente alla data della domanda di sostegno, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo relativamente agli errori palesi. Opera, dunque, la regola per la quale la mancata presentazione di documentazione prescritta dal bando, da allegarsi alla domanda di partecipazione alla procedura mediante sistema telematico, preclude la possibilità di produzioni postume, che nella specie assumerebbero valenza di integrazioni non consentite, perché lesive della par condicio competitorum*".

Orbene, relativamente a tale assunto, ne converranno certamente questi attenti Giudicanti aditi, che vi è una errata valutazione della normativa da applicare al caso concreto.

Ed infatti, non si può non considerare che nessuna violazione della *par condicio competitorum* si può verificare nel caso in esame.

Invero, la procedura di accoglimento della domanda non è operata attraverso una valutazione comparativa delle domande ma l'utilità (il contributo finanziario) è assegnato sino ad esaurimento delle risorse disponibili previa verifica della sussistenza dei requisiti.

A voler evidenziare un eccesso di difesa, non si può non evidenziare che la documentazione indicata al punto 14.3 indicato dalla difesa della Regione è rubricata "Documentazione specifica per la misura 4.2,4.1.3 3 4.1.4" ma il Fazari aveva presentato **domanda anche per la misura 6, per la quale la documentazione era comunque idonea.**

Nessuna valutazione al riguardo è stata formulata.

La violazione della *par condicio competitorum* è stata perpetrata in danno dell'odierno appellante.

In ragione di ciò la domanda del Fazari va accolta e la sentenza di primo grado riformata.

III) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO TRA CHIESTO E PRONUNCIATO. OMESSA PRONUNCIA.

La sentenza va riformata in ragione della circostanza che il Giudice di prime cure ha disatteso il motivo capitolato al punto IV del ricorso introduttivo laddove si legge testualmente **“ECESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DI LEGGE. MANCATA RINUNCIA ALL’ASPETTATIVA DDG 8528 del 31.07.2018. MANCATA PRESENTAZIONE DOMANDA 2018.”**

Nello specifico questa difesa sottoponeva al Giudice di primo grado che l’eventuale esclusione del Fazari dalla domanda di sostegno per il 2016 evidenzia un eccesso di potere e una palese violazione di quella che può essere l’aspettativa di un giovane agricoltore a sviluppare la sua azienda in zone difficili come la Calabria.

Ed infatti, il Fazari non ha presentato alcuna domanda per il 2018 confidando nel **corretto, imparziale** svolgimento della selezione per l’anno 2016 e mantenendo la propria posizione di aspettativa al finanziamento sul primo bando piuttosto che candidarsi per una opportunità di finanziamento a valere sul bando per il 2018, per come indicato nel DDG 8528 del 31.07.2018 (Allegato n. 8 del ricorso introduttivo)

L’opportunità prospettata dal DDG 8528/2018 non è stata oggetto di valutazione del Fazari in ragione della assenza di trasparenza posta in essere dalla Commissione esaminatrice.

Solo in sede di ricorso il Fazari ha potuto prendere contezza dell’ **ESITO** del riesame, precedentemente non risulta neanche indicato

Sulla circostanza nulla si legge in sentenza.

V) SULLE SPESE E COMPETENZE.

Sulla scorta dell’eventuale accoglimento dei motivi di Appello, meriterà conseguente riforma anche la statuizione di compensazione operata dal TAR, il cui criterio fondante perderà ogni appiglio alla realtà fattuale o processuale, con conseguente diritto dell’appellante a vedersi riconoscere le spese di lite di entrambi i grandi di giudizio.

Ciò che si chiede al Giudice di Appello è di ripercorrere i fatti e le eccezioni ampiamente e sufficientemente provati dal Sig. Fazari e disattesi dal Giudice di prime cure, con gravissimo errore in fatto ed in diritto.

Ed in conseguenza, modificare la sentenza impugnata e accogliere per intero la domanda formulata dal ricorrente in primo grado.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Richiamando quanto dedotto dal TAR Calabria in primo grado si evidenzia come anche la presente impugnazione potrebbe coinvolgere le Società controinteressate che, per l’elevato numero di destinatari e, per le difficoltà nell’individuazione delle controinteressate sostanziali (alla luce dei possibili ricorsi di altre società non ammesse al finanziamento richiesto) determina l’impossibilità di individuare i soggetti che possono

effettivamente subire, all'esito di una nuova valutazione di merito, un effettivo pregiudizio dall'eventuale ammissione integrale della domanda dell'appellante.

Alla luce di tale aspetto si fa istanza- per la notifica del presente appello- di essere autorizzati alla notifica a mezzo pubblici proclami ex art 41 cpa, tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria.

Per i suesposti motivi di diritto, il Sig. Fazari Paolo, a mezzo del presente atto e dei costituiti procuratori, rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all' Ecc.mo Consiglio di Stato adito, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, previe le declaratorie di fatto e di diritto più confacenti alla fattispecie concreta, disattesa ogni contraria domanda eccezione e difesa ed in pieno ed integrale accoglimento del presente gravame e di tutti i motivi di appello sopra esposti, fissare l'udienza di discussione e così decidere:

in via processuale,

autorizzare la notificazione per pubblici proclami del presente appello tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Calabria;

nel merito,

- **reformare** l'impugnata sentenza nel merito e per le spese e, per l'effetto, **accogliere la domanda** proposta dal Sig. Fazari Paolo perché fondata in fatto ed in diritto;

- **condannare** l'appellata al pagamento delle spese di lite e degli onorari di causa dei due gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, giusta distrazione *ex art. 93 c.p.c.* in favore dei sottoscritti procuratori, che, all'uopo, dichiarano di aver anticipato le prime e di non aver riscosso i secondi.

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre.

Il CU come per legge di euro 650,00

Si offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i seguenti documenti:
a) Sentenza n. 684/2020; b) ricorso al Tar di Catanzaro notificato;

Riproduzione del fascicolo PAT del giudizio RG 1684/2019 TRA Calabria:

1) DDG n. 9554 del 02.08.2019; 2) DDG 7516 dell'11.07.2016; 3) domanda n. 542501213 96 del 04.01.2017 con ricevuta e dichiarazioni pacchetto, perizia, planimetria, partita iva corso IAP ; 4) Allegato B esclusi del 07.12.2017; 5) DDG Vicario 845/07.12.2017; 6) domanda di riesame inviata a mezzo pec; 7) integrazione ricorso in riesame inviato a mezzo pec; 8) DDG 8528 del 31.07.2018; 9) istanza di accesso agli atti.

Reggio Calabria 03.12.2020

avv. Domenico Dario Borgese

avv. Angela Calabrò

